



Bando Start-Up - Anno 2025 Chiarimenti/Informazioni

1. Costi di costituzione d'impresa (*Onorari notarili e altre spese connesse alla creazione della struttura giuridica dell'impresa ad esclusione dei costi inerenti all'iscrizione alla CCIAA*)

Gli oneri notarili possono essere riconosciuti esclusivamente nel caso in cui la società abbia richiesto contestualmente l'iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale start-up innovativa (spese ammissibili riferite al periodo tra il 01/01/2024 e il 28/11/2025).

Invece, nel caso in cui l'iscrizione nella sezione speciale start-up innovativa avvenga successivamente all'iscrizione nel registro delle imprese, gli oneri notarili non saranno ammessi a contributo.

2. Attività di formazione

Al fine di ottenere l'agevolazione è obbligatorio, pena decadenza del contributo, svolgere l'attività di formazione gratuita su una o più delle seguenti piattaforme promosse dal sistema camerale:

- ❖ PID Academy (<https://pidacademy.camcom.it/>) che presenta contenuti formativi per lo sviluppo di competenze digitali, innovazione e sviluppo aziendale;
- ❖ SNI (Servizio Nuove Imprese) (<https://sni.unioncamere.it/>) per le tematiche legate all'autoimprenditorialità e alla gestione d'impresa;
- ❖ Innexa Skill UP (https://innexa.it/skill_up/) per approfondimenti sulla finanza d'impresa.

Il numero minimo di 10 ore formazione può essere raggiunto fruendo esclusivamente dei corsi disponibili sulle suddette piattaforme ovvero sostenendo i relativi costi presso altri enti di formazione accreditati dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR.

Destinatari della formazione possono essere: a) i rappresentanti legali e/o amministratori; b) i soci; c) i dipendenti con contratti attivi, al momento della presentazione della domanda, da almeno un anno.

3. Periodo di ammissibilità spese

Le spese ammissibili devono essere riferite al periodo **01/01/2024 - 28/11/2025**.

Le spese devono essere debitamente documentate con fatture emesse e pagamenti effettuati esclusivamente nel periodo sopra indicato. **L'IVA non è considerata una spesa ammissibile.**